



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZOTTA	DOMENICO ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MURANO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MURGANTE	GENNARO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 959/12
depositato il 15/06/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TC301T402487/2011 ASSENTE 2006
IVA-IRPEF-IRAP
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VIALE ISABELLA MORRA,52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 959/12

UDIENZA DEL

31/01/2014

ore 10:00

SENTENZA

N°

31/01/14

PRONUNCIATA IL:

31/01/14

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

03/04/14

Il Segretario

Felice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la Segreteria della Commissione in data 15/06/2012 parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP anno di imposta 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi per € 3390,00 oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie. L'avviso di accertamento si fonda su un processo verbale emesso dall'Ufficio delle Dogane di Foggia con cui erano state riscontrate delle giacenze contabili riferite ai carburanti, con conseguente recupero a tassazione dei maggiori ricavi correlati. Parte ricorrente evidenziava l'illegittimità dell'accertamento nella parte in cui è stata ritenuta oltre i limiti consentiti la differenza fra le giacenze reali e quelle contabili. Sostanzialmente, l'Agenzia delle Entrate ha calcolato un calo dei prodotti petroliferi in misura inferiore alla realtà, per cui ha recuperato illegittimamente a tassazione maggiori ricavi. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sottolineando la correttezza e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Concludeva per il rigetto del ricorso introduttivo e per la conferma dell'atto impugnato.

All'esito della discussione la causa veniva riservata a sentenza.


DIRITTO

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

In riferimento all'accertamento impugnato deve sottolinearsi che la corretta individuazione della percentuale di calo e dunque di abbuono di imposta ed il corretto computo della stessa è condizione essenziale per risolvere la controversia oggetto del giudizio.

Sostanzialmente l'esatta interpretazione delle norme, siano esse norme dettate ai fini delle imposte dirette ed IVA, ovvero disposizioni specifiche in materia di accise, deve essere orientata ad individuare e sanzionare solo gli ammanchi fraudolenti di prodotto, ma non certo deficienze che, benché superiori ai limiti ammessi, non siano frutto di volontà evasive da parte del contribuente.

Nel caso di specie parte ricorrente ha contestato il criterio adottato dall'amministrazione per il recupero a tassazione operato nell'accertamento impugnato. Nel caso di specie la norma di riferimento applicabile è l'articolo 50 comma 2 del D.Lgs. n. 504/1995. Tale norma prescrive che si debba considerare irregolare la tenuta dei registri di carico e scarico carburanti, quando la differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti (*benzina o gasolio*), riferito alle erogazioni effettuate nel periodo a base della verifica. L'assetto normativo utilizzato dai verificatori nei rilievi predisposti va interpretato in base alle indicazioni fornite dal ministero delle Finanze con decreto n. 55/2000. In tale regolamento è stato



precisato che i cali naturali sono commisurati all'anno di giacenza. Pertanto, per i periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese superiori a giorni quindici.

Deve condividersi quanto dedotto da parte ricorrente secondo cui gli agenti dell'Agenzia delle Dogane hanno erroneamente considerato, come calo annuale consentito, una quantità di prodotto di gran lunga inferiore a quella prevista effettivamente dalla legge, evidenziando altresì che l'art. 50 comma 2 del D.lgs. 26.10.1995 n. 504, seppur richiamato correttamente dall'organo verificatore, è stato applicato in modo erroneo, atteso che tale articolo stabilisce che, per gli impianti di distribuzione stradale di carburante, si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo a base della verifica.

Facendo corretta applicazione delle norme invocate, emerge che non vi è stata alcuna omessa contabilizzazione di ricavi da parte ricorrente.

La particolare complessità della controversia induce la Commissione a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Potenza, li 31/01/2014

Il Relatore



Il Presidente

